

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALFREDO BIONDI

La seduta comincia alle 15,05.

MARIA BURANI PROCACCINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 24 luglio 2000.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Abbate, Aleffi, Amoruso, Angelini, Bianchi Vincenzo, Bordon, Brancati, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cananzi, Carli, Copercini, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gambale, Gnaga, Iacobellis, Labate, Ladu, Lento, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Marengo, Melandri, Melograni, Morgando, Nocera, Olivo, Paganò, Pecoraro Scanio, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Scalia, Sica, Stucchi, Turco, Veneto Armando, Visco e Vita sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono cinquantuno, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di petizioni.

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza le seguenti petizioni, che saranno trasmesse alle sottoindicate Commissioni:

Giovanpaolo Sandalini, da Chiavenna (Sondrio), chiede l'adozione di iniziative

per il riconoscimento e la valorizzazione del *body building* quale disciplina sportiva (n. 1627 - alla VII Commissione);

Vincenzo Raimondo, da Salerno, chiede provvedimenti in favore di chi assiste persone con gravi handicap (n. 1628 - alla XII Commissione);

Giovanni Verardi, da Montalbano Jonico (Matera), e numerosissimi altri cittadini, chiedono che siano previsti aiuti economici in favore dell'agrumicoltura nelle zone di Montalbano Jonico e Meta-ponto (n. 1629 - alla XIII Commissione);

Elda Maragnoli, da Milano, chiede nuove norme in materia di alloggi di servizio (n. 1630 - alla VIII Commissione);

Dante Piccinini, da L'Aquila, chiede una riforma del sistema elettorale che favorisca il bipolarismo e la stabilità delle maggioranze (n. 1631 - alla I Commissione);

Filippo Saltamartini, da Roma, espone la necessità di modifiche ai provvedimenti di attuazione della legge delega in materia di riordino dei ruoli del personale della Polizia di Stato (n. 1632 - alle Commissioni I e IV).

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge: S. 4336 - Misure in materia fiscale (approvato dal Senato) (7184) (ore 15,08).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Misure in materia fiscale.

(Contingentamento tempi discussione generale - A.C. 7184)

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore: 25 minuti;

Governo: 25 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora e 30 minuti (16 minuti per ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 6 ore, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 36 minuti;

Forza Italia: 1 ora e 18 minuti;

Alleanza nazionale: 1 ora e 9 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 33 minuti;

Lega nord Padania: 51 minuti;

UDEUR: 31 minuti;

Comunista: 31 minuti;

i Democratici-l'Ulivo: 31 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 1 ora e 10 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

Rifondazione comunista-progressisti: 13 minuti; Verdi: 12 minuti; CCD: 12 minuti; Socialisti democratici italiani: 8 minuti; Rinnovamento italiano: 6 minuti; CDU: 6 minuti; Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 5 minuti; Minoranze linguistiche: 5 minuti; Patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 4 minuti.

GIANFRANCO CONTE. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO CONTE. Signor Presidente, capisco che per il Governo questo provvedimento è impresentabile, ma inserire tra i deputati in missione l'onorevole D'Amico, che è qui presente, mi sembra veramente troppo. D'altra parte, oggi non dobbiamo votare niente; forse nei banchi della maggioranza si stanno scaldando i muscoli per quel che succederà nei prossimi giorni. Vorrei si rilevasse che l'onorevole D'Amico è presente, siede nei banchi del Governo e, quindi, non è in missione.

PRESIDENTE. Gli uffici hanno già provveduto, mentre leggevo il testo pre-costituito, a fare gli opportuni depennamenti. D'altra parte, mi pare che la presenza rappresenti una sanatoria non della contumacia ma della missione, e non è detto che anche queste non siano contumaciali, non si sa... Pertanto i deputati in missione sono 50.

(Discussione sulle linee generali - A.C. 7184)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che il presidente del gruppo parlamentare di Forza Italia ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 83 del regolamento.

Avverto che la VI Commissione (Finanze) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Targetti, ha facoltà di svolgere la relazione.

FERDINANDO TARGETTI, *Relatore*. Con il collegato tributario in esame, si completa la manovra finanziaria di finanza pubblica per il 2000 delineata nel documento di programmazione economico-finanziaria 1999, in parte realizzata con la finanziaria dell'anno scorso.

Inizialmente il testo era composto da 31 articoli; nel corso dell'esame al Senato, il provvedimento si è allargato considerevolmente e ci è stato consegnato per la

discussione in Commissione finanze composto da 83 articoli. In Commissione sono poi stati aggiunti altri 18 articoli. Quindi, il provvedimento ci giunge in aula composto da 101 articoli.

È un provvedimento che, per usare una locuzione ormai diventata familiare, « dà e non sottrae ». Il provvedimento reca infatti oneri per circa 50 miliardi per l'anno in corso, 2.500 per il 2001 e 1.500 per gli anni successivi.

Va tuttavia notato che solo una parte degli articoli riguarda misure che comportano un aggravio per l'erario, mentre una norma importante (l'articolo 1) è di natura antielusiva; ed un altro gran numero di misure è di razionalizzazione del prelievo tributario.

Il provvedimento è il collegato tributario alla finanziaria dell'anno scorso. Effettivamente, il collegamento temporale è discutibile perché il provvedimento viene posto in discussione alla vigilia della presentazione della finanziaria 2001. I tempi di stesura e l'iter parlamentare sono stati in realtà molto, forse troppo lunghi! Tuttavia, la lunga gestazione del provvedimento si spiega con lo sforzo rilevante che è stato fatto durante tutto questo anno dal Governo, dal Senato ed anche per ora dalla nostra Commissione, di individuazione di innumerevoli questioni — alcune piccole, altre più rilevanti, altre macroscopiche — che dovevano essere affrontate e risolte per rendere il fisco italiano più funzionante, razionale e in linea con lo statuto del contribuente (l'importante norma che il Parlamento ha recentemente varato).

A fianco all'opera di razionalizzazione, il provvedimento contiene norme importanti di agevolazione per le imprese, di defiscalizzazione per le famiglie. Per questa ragione e per il lungo tempo di gestazione, questo provvedimento è largamente atteso da imprese e cittadini.

La stampa segue da tempo il suo percorso di approvazione: gli articoli ad esso dedicati dalla stampa specialistica e soprattutto da *Il Sole 24 ore* sono innumerevoli. Si è purtroppo ingenerato un clima di sfiducia che è nostro compito

dissipare: il presidente della Confindustria da mesi non lesina critiche al Parlamento accusandolo di scarso impegno nei confronti di questo provvedimento. La realtà è assai diversa. La ragione non risiede nel disinteresse che le Camere hanno attribuito alla materia, ma forse proprio nella ragione contraria: all'impegno, forse eccessivo, che il Governo ed il Parlamento hanno attribuito alla materia che ha causato la triplicazione delle dimensioni del provvedimento medesimo.

In un articolo dei primi di settembre, il *Corriere della Sera* elencava alcune importanti misure annunciate dal Governo che non erano e che forse non sarebbero state realizzate nell'anno o nella stessa legislatura. Tra esse, veniva incluso il collegato fiscale oggi in discussione alla Camera.

Onorevoli colleghi, se riusciremo in un'impresa non semplice, ma assolutamente alla nostra portata, di licenziare il provvedimento nei pochi giorni che ci stanno di fronte, in modo da consentire al Senato una terza lettura in tempi brevi, avremo dimostrato che quelle previsioni erano eccessivamente pessimistiche. Il mio ottimismo è fondato sull'esperienza del proficuo lavoro compiuto in Commissione, sull'armonia che si è avuta all'interno della maggioranza (e la cosa non è affatto scontata quando le materie su cui il provvedimento interviene sono così numerose) e sulla constatazione che maggioranza ed opposizione hanno creato un clima di proficua collaborazione e non di astiosa contrapposizione, che spero permanga in aula.

Il capo primo del provvedimento può essere suddiviso in sei parti: il pacchetto imprese, il pacchetto banche, il pacchetto enti territoriali, il pacchetto famiglie a redditi da lavoro, il pacchetto sport e cultura e infine il resto, che contiene numerose norme di razionalizzazione.

Il pacchetto imprese è composto dagli articoli da 1 a 13.

L'articolo 1 si ripropone di contrastare fenomeni di carattere elusivo che le imprese possono realizzare ricorrendo ad

articolarioni societarie multinazionali, con sedi in paesi con regime fiscale privilegiato.

La disciplina della tassazione degli utili prodotti da imprese partecipate estere site in territori con regime fiscale privilegiato è stata in tutto il mondo fiscalmente sviluppato oggetto di ampio dibattito. Quasi tutti i paesi fiscalmente sviluppati dispongono di una disciplina che regola la materia: gli Stati Uniti dagli anni trenta; i paesi europei da un'epoca più recente. L'Italia era l'unico paese dei G7 a non avere una legislazione su questa materia.

Allo scopo di impedire che un'impresa possa imputare parte o tutto il suo reddito ad una impresa sita in paradisi fiscali e da lei controllata e, a motivo del controllo, possa imporre a detta società di non distribuire utile e quindi di non pagare imposte, si prevede che il reddito delle partecipate venga imputato al soggetto residente, in proporzione alla quota di partecipazione, ma a prescindere dal momento della distribuzione dello stesso. Risulta in tal modo anticipato il momento impositivo. Questo regime risponde ai criteri del cosiddetto sistema *controlled foreign companies legislation*, che è stato raccomandato dalle principali istituzioni internazionali per contrastare i più diffusi fenomeni elusivi.

La materia che viene sottoposta al nostro vaglio è stata oggetto di ampia elaborazione al Senato. Il testo proposto dal Governo, che conteneva nella sostanza i principi più consolidati delle legislazioni straniere di cui si è detto, è stato modificato al Senato in alcuni punti in una direzione sostanzialmente condivisibile. Una prima modifica riguarda il presupposto oggettivo di applicazione del regime. Inizialmente si faceva riferimento al possesso di una partecipazione diretta e indiretta del 25 per cento, in seguito l'indicazione quantitativa è venuta meno e il riferimento è posto alla sussistenza di controllo diretto e indiretto. Il vantaggio è quello di avere una norma più elastica e di includere casi di controllo realizzato con una quota proprietaria inferiore al 25 per cento.

Il concetto di controllo è stato meglio definito nella nostra Commissione, che ha inserito un esplicito riferimento all'articolo 2359 del codice civile.

Una seconda modifica apportata al Senato ha riguardato la limitazione dell'applicazione della norma solo alle imprese che costituiscono una partecipata per scopi elusivi e non per attività strettamente produttive all'estero. Anche in tal caso, la nostra Commissione ha migliorato ulteriormente il testo indicando la fattispecie dell'impresa cui non si applica la norma qualora svolga un'attività industriale o commerciale effettiva nel mercato dello Stato o del territorio nel territorio nel quale ha sede. La formulazione doveva non lasciare adito a dubbi circa la volontà del legislatore di impedire forme di triangolazione delle attività produttive a fini elusivi.

La norma introduce, oltre al concetto di residenza, anche quello di localizzazione in Stati o territori con regime fiscale privilegiato. I regimi privilegiati non riguardano solo quelli concessi in ambiti territoriali, ma anche quelli attribuiti in relazione a particolari fattispecie. Vengono per altro verso esclusi i gruppi che dimostrino di subire, a prescindere dalla localizzazione, una tassazione congrua all'estero.

Come era ragionevole attendersi, il dibattito in Commissione ha mostrato opinioni non coincidenti. È stato un dibattito approfondito, ma non aspro. Esso ha riguardato soprattutto l'individuazione dei paesi che possono essere inseriti nella lista nera. Il caso di paesi extra UE il cui regime fiscale è privilegiato non ha presentato, a mio parere, un grande problema. Non molto complesso neppure il caso delle aree fiscalmente privilegiate entro l'Unione europea (si pensi ad aree fiscalmente privilegiate entro il Portogallo). Si ricorda tra l'altro, che il Regno Unito, che dispone di una legislazione CFC, introduce nella sua *black list* l'*off shore* di Trieste. Più complesso il caso di un intero paese dell'Unione europea. Alcuni colleghi avrebbero voluto che la legge escludesse tali paesi. Si è preferito invece

lasciare il testo inalterato per il fatto che altri paesi dell'Unione europea, nella loro legislazione CFC, non attuano questa distinzione, per il fatto che la materia dovrà essere affrontata e resa omogenea a livello europeo e in quella sede è opportuno che l'Italia arrivi con una legislazione che non si è autolimitata e, infine, per il fatto che la Corte comunitaria non ha ancora assunto un preciso indirizzo sulla materia.

L'articolo 2 riguarda le operazioni fuori bilancio. Si tratta di contratti derivati su titoli, valute e tassi di interesse che comunque hanno dato luogo a diritti e obblighi non immediatamente iscrivibili per attività o passività dello stato patrimoniale. La valutazione contabile era normata per le banche; con questo provvedimento si applica la stessa normativa a tutte le imprese che compiono queste operazioni.

L'articolo 3 riguarda la cosiddetta legge Visco. Come è noto, si tratta della possibilità di beneficiare, per gli anni 1999-2000, di una aliquota agevolata del 19 per cento sul reddito di impresa corrispondente al minore tra gli investimenti in beni strumentali nuovi e gli incrementi di patrimonio netto per effetto dell'accantonamento degli utili o conferimento in denaro. Questo articolo amplia l'area di incidenza della norma prevedendo che, diversamente da prima, le due operazioni indicate possano non essere effettuate nel medesimo esercizio. Un ulteriore ampliamento delle condizioni di beneficio fiscale riguarda i tipi di investimento. Inizialmente l'acquisto degli immobili poteva essere considerato investimento solo se riguardava immobili della categoria D1, mentre il provvedimento in esame ora amplia la fattispecie, perché il requisito è costituito dalle modalità di utilizzo da parte del possessore per l'esercizio dell'impresa ed inoltre sono inclusi gli immobili di categoria catastale D8.

Anche su questo terreno il lavoro di Commissione è stato utile e proficuo. Il relatore ha introdotto due emendamenti che in parte ne riprendevano altri di varia provenienza, tra cui anche alcuni dell'opposizione. Il primo ha allargato le cate-

gorie catastali degli immobili che possono essere considerati investimento ai fini della « legge Visco »; il secondo, eliminando il conteggio per giorni dei conferimenti in corso d'anno, rende possibile godere dell'agevolazione anche per il 2000.

L'articolo 6 introduce l'aliquota agevolata del 19 per cento sull'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate mediante cessione di aziende o di partecipazione di controllo o altre fattispecie. In Commissione sono state apportate modifiche al testo sull'entrata in vigore della disposizione per metterlo in sintonia con lo statuto del contribuente.

Gli articoli da 9 a 15 riguardano una disciplina fiscale agevolativa per la rivalutazione facoltativa dei beni delle imprese, che interviene dieci anni dopo la legge Visentini; a differenza di quel provvedimento, questo è oneroso, in quanto si prevede un'aliquota del 19 per cento, quindi un'aliquota agevolata ma non pari a zero, come era nel caso della legge Visentini. Tuttavia, bisogna considerare che, oggi rispetto ad allora, chi effettua tale rivalutazione gode della DIT, che allora non esisteva.

Gli articoli da 16 a 22 riguardano il pacchetto banche: in particolare, quelli da 16 a 20 riguardano la cosiddetta legge Amato; con questa norma, si consente ai gruppi bancari che non si siano avvalsi per il passato della facoltà di eliminare disallineamenti di valori fiscali e contabili per i beni conferiti mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva di poterlo fare ora. Gli unici emendamenti della Commissione riguardano gli interessi in caso di rateizzazione dell'imposta sostitutiva. Con l'articolo 21, il fondo di copertura di rischi su crediti può essere trasferito nel fondo rischi bancari generali, assoggettato ad un'imposta sostitutiva IRPEG e IRAP del 19 per cento. Nell'articolo 22, viene previsto un innalzamento dallo 0,5 allo 0,6 per cento dell'aliquota massima di deducibilità annua delle svalutazioni crediti.

La Commissione ha introdotto tre nuovi articoli (23, 24 e 25) sulla materia dei redditi da capitale: uno sulla regolarizzazione degli adempimenti degli inter-

mediari che non abbiano applicato le ritenute sui redditi da capitale; un altro sull'eccezione alla normativa fiscale sugli interessi e i proventi dei titoli delle banche centrali europee presso i soggetti indicati dalla Banca centrale europea; un terzo per agevolare il rimborso d'imposta dei soggetti non residenti.

Passiamo al pacchetto di norme riguardanti gli enti territoriali. L'articolo 26 elimina dubbi interpretativi riguardo all'emissione di buoni comunali; l'articolo 27 riguarda l'addizionale IRPEF provinciale e comunale; la Commissione ha poi introdotto un nuovo articolo 28 che consente ai comuni l'utilizzo dei crediti d'imposta sui dividendi delle ex aziende municipalizzate per la compensazione di debiti comunali con l'erario.

Il pacchetto famiglie e redditi da lavoro consta dei seguenti articoli: l'articolo 29 consente la deducibilità dalla base imponibile IRPEF dei contributi obbligatori versati dal datore di lavoro per gli addetti ai servizi domestici; l'articolo 30 inserisce tra le spese sanitarie che danno diritto alle detrazioni d'imposta del 19 per cento anche le spese sostenute per l'assistenza offerta da personale paramedico. Riguardo a questo articolo, la Commissione ha introdotto un importante emendamento, di notevole valore sociale e da tutti condiviso, che consente di elevare la quota fiscalmente deducibile in relazione a spese connesse a patologie gravi sostenute a favore di un membro familiare non a carico, ma che dispone di redditi modesti.

L'attuale articolo 31, inserito in aula al Senato, riguarda la detrazione dall'IRPEF delle spese veterinarie fino a 500 mila lire. L'articolo 32 restituisce l'80 per cento dell'importo della cosiddetta tassa sul medico di famiglia. Sui redditi da lavoro intervengono gli articoli 33 e 34. Con il primo, viene unificata la nozione fiscale di collaborazione coordinata e continuativa con quella giuslavoristica e, quindi, vengono considerati rapporti di collaborazione coordinata e continuativa quelli svolti da amministratori, sindaci o revisori dei conti. La norma rende possibile la concessione di *stock option* a questa ca-

tegoria di lavoratori. Con l'articolo 34, viene ridisciplinato il trattamento fiscale dei redditi da lavoro dipendente prestato all'estero: i lavoratori venivano tassati sul loro reddito reale, mentre con questa norma saranno tassati in Italia su un reddito convenzionale che si presume abbiano percepito all'estero.

Con l'articolo 38 si attuano nuove disposizioni circa il trattamento fiscale riservato ai cittadini di Campione d'Italia, rivedendo le modalità di calcolo del tasso di cambio perequato che tenga conto del maggior costo della vita in un'area economica in cui le transazioni avvengono in franchi svizzeri. L'agevolazione riguarda i redditi fino a 200 mila franchi (si noti che si tratta di redditi e non di redditi, quindi vale per tutti i contribuenti fino a quell'ammontare). Il pacchetto sport e cultura consta di diversi articoli: l'articolo 35, per esempio, riguarda il settore sportivo dilettantistico.

Signor Presidente, in considerazione dell'elevato numero di articoli e del poco tempo a disposizione, posso concentrare l'attenzione su quelli su cui la Commissione è intervenuta?

PRESIDENTE. Naturalmente, apprezziamo la sua volontà collaborativa.

FERDINANDO TARGETTI, *Relatore*. Chiedo pertanto alla Presidenza l'autorizzazione a pubblicare in calce al resoconto stenografico della seduta odierna il testo di considerazioni integrative al mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza lo consente.

FERDINANDO TARGETTI, *Relatore*. Signor Presidente, forse vi sarà qualche attimo di esitazione per valutare i punti in cui sono intervenute modifiche...

PRESIDENTE. Non si preoccupi, mi sembra che non vi sia la folla in tumulto! Prego, onorevole Targetti.

FERDINANDO TARGETTI, *Relatore*. L'articolo 36 è stato modificato dalla Commissione e prevede la deducibilità dal reddito di imprese di erogazioni liberali per la realizzazione di progetti culturali compiuti da Stato, regioni ed enti territoriali, nonché fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute. Si tratta di un'agevolazione che si viene ad affiancare a quella già prevista dalla normativa vigente, che prevede l'esenzione fiscale nella misura del 2 per cento del fatturato di impresa a favore di ONLUS. Questo articolo prevede che enti e progetti siano definiti dal Ministero dei beni culturali d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. Anche tale articolo, come dicevo, è stato oggetto di elaborazione della Commissione con il contributo sia della maggioranza sia dell'opposizione. Il Ministero ha a disposizione una certa somma annua a copertura della perdita di gettito conseguente a tale agevolazione. Il dibattito in Commissione è stato ampio, come meritava una norma importante quale quella in esame, che pone l'Italia sul terreno analogo a quello di altri paesi fiscalmente avanzati, e gli interventi di esponenti della maggioranza e dell'opposizione hanno messo in evidenza alcuni problemi che forse non sono stati adeguatamente risolti dal lavoro emendativo; ulteriori miglioramenti del testo potrebbero forse intervenire successivamente in aula.

Per quanto riguarda il capo II, che riguarda l'IVA e le imposte indirette, gli articoli 39, 41, 43, 44, 47, 48 e 53 non hanno subito modifiche in Commissione. Quest'ultima è intervenuta sugli articoli seguenti. Ha inserito l'articolo 40, che chiarifica che gli avanzi di gestione del CONAI, ente statuito con il decreto Ronchi per il recupero e i riciclaggio di imballaggi, non è sottoposto ad imposizione fiscale. L'articolo 42 stabilisce che l'aliquota dell'IVA sulla refezione scolastica effettuata dagli enti locali è quella agevolata del 4 per cento. La Commissione ha esteso il beneficio anche alle scuole materne. Infine, l'articolo 49 tratta di agevolazioni su veicoli acquistati da soggetti portatori di handicap o dei loro

familiari. Tale articolo deve essere integrato con l'articolo 96, che offre agevolazioni al settore del volontariato, ampliando la dotazione di un fondo destinato alle associazioni di volontariato che acquistano beni strumentali e mezzi di accompagnamento dei portatori di handicap e destinato a compensare l'IVA del 20 per cento sull'acquisto di detti beni, che altrimenti non avrebbe potuto essere ridotto per motivi comunitari. Un emendamento del relatore in Commissione ha ampliato i benefici oltre alle associazioni di volontariato anche alle ONLUS.

Con un emendamento del relatore la Commissione ha aggiunto 3 articoli: il 50, il 51 e il 52. Il primo stabilisce che la cessione a favore dei comuni di aree a scomputo di contributi di urbanizzazione non è soggetta all'IVA; il secondo è volto a ridurre l'aggravio per le società di leasing delle eccedenze del credito IVA attraverso la trimestralizzazione dei rimborsi; il terzo relativo all'IVA infragruppo. Con il collegato dell'anno scorso una società facente parte di un gruppo bancario o assicurativo non era tenuta ad applicare l'IVA alle prestazioni di servizi offerte alle banche del gruppo medesimo solo qualora le prestazioni fossero esclusivamente offerte a società del gruppo. Con questo articolo viene a decadere l'esclusività e ad ampliarsi quindi la portata della norma.

GIANFRANCO CONTE. A grande maggioranza.

FERDINANDO TARGETTI, *Relatore*. Sì, a grande maggioranza; ogni tanto dimentico questo riconoscimento all'ampia maggioranza.

Passando alla sezione II del capo II, che riguarda le norme in materia di altre imposte indirette, altri articoli riguardano imposte di bollo, tasse di concessione governativa, accise, tasse di circolazione e imposte di registro. Nell'articolo 56 — nelle mie note il primo sul quale la Commissione è intervenuta — la Commissione ha esteso i collegamenti telematici ai rivenditori di generi di monopolio collo-

cati all'interno dei palazzi di giustizia. Con l'articolo 59 si sospende la riscossione dei diritti di accisa sugli alcoli nei confronti di un produttore che ha subito il furto degli alcoli medesimi. La Commissione ha chiarito che l'abbuono di imposta è concesso anche se i ladri restano ignoti. Non sono stati modificati gli articoli 61, 63, 66, 67 e 68. La Commissione ha introdotto l'articolo 65, che disciplina il passaggio di rivenditori di generi di monopolio dalla seconda alla prima categoria.

È importante sottolineare anche l'articolo 64, che modifica il sistema di tassazione e delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati che, al più tardi nel 2001, dovrebbero aumentare in media di cinquanta lire al pacchetto. Queste misure avrebbero dovuto assicurare, nel testo giuntoci dal Senato, entrate annue non inferiori a 135 miliardi. La Commissione è intervenuta ampliando l'ammontare a 150 miliardi per finanziare l'emendamento relativo all'articolo 30 di cui si è detto prima.

Il capo III — ci avviciniamo rapidamente alla conclusione, Presidente — riguarda l'accertamento e la notificazione...

PRESIDENTE. Onorevole relatore, il tempo a sua disposizione sarebbe già esaurito, ma può concludere.

FERDINANDO TARGETTI, Relatore. Signor Presidente, data l'eterogeneità della materia, è estremamente difficile darne una visione sintetica.

PRESIDENTE. Le ho detto soltanto di regolarsi. Non le toglierò certo la parola: non ne sono capace.

GIANFRANCO CONTE. Se credi, continuo io nel mio intervento.

FERDINANDO TARGETTI, Relatore. Questa staffetta che mi è stata proposta mi lascia un po' perplesso...

L'articolo 74 (ex articolo 61) riguarda le modificazioni delle rendite catastali. È un argomento assai importante, che ri-

guarda la questione dell'ICI in seguito alla variazione delle rendite catastali, e sarebbero necessari almeno dieci minuti per illustrarlo. Probabilmente esso sarà oggetto di riflessione; mi riprometto di ritornare sulla materia.

La Commissione è intervenuta sull'articolo 82, relativo all'imposta sugli spettacoli, per chiarire che eventuali versamenti parziali si considerano effettuati a titolo di acconto (anche questo suggerimento è venuto anche dall'opposizione).

L'articolo 84 (ex articolo 69) è stato oggetto di un ampio dibattito: esso riguarda i criteri di incompatibilità per l'esercizio della funzione di giudice tributario. La Commissione ha proposto la data di decorrenza di tale più ampia incompatibilità, prevista dalla norma che ci è giunta dal Senato, a partire dal 1° ottobre 2001. Inoltre, ha aggiunto l'articolo 85 sulla composizione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Con l'articolo 89 viene stabilito che il personale in esubero dell'ente tabacchi possa venire distaccato negli enti locali. Si ricorda che comunque esso sarebbe stato pagato dall'erario.

Mi pare di aver evidenziato gli aspetti più rilevanti, quindi, poiché il tempo a mia disposizione è esaurito, concludo e la ringrazio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Io ringrazio lei, onorevole Targetti.

Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per le finanze.

NATALE D'AMICO, Sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente, farò una dichiarazione brevissima.

Il relatore ha ricordato che stiamo discutendo il collegato alla manovra finanziaria per l'anno in corso. Quindi, stiamo approvando questo testo di legge in ritardo. Ciò dipende, in parte, dalla sperimentabilità della nuova procedura di bilancio e, in parte, dal fatto che nel frattempo vi sono stati un referendum generale, le elezioni regionali ed una crisi di Governo.

Alcuni provvedimenti contenuti nel disegno di legge originario furono inseriti,

come sapete, all'interno della finanziaria. Nel frattempo non è cambiata solo la fase politica, ma anche la fase economica quindi, è cambiato il contenuto di un collegato che era stato pensato soprattutto per sollecitare la ripresa economica. Si tratta sempre di misure in materia fiscale, ma tese ad accelerare la crescita dell'economia già in corso.

Il relatore ha illustrato i contenuti del provvedimento; io ricordo che vi sono provvedimenti importanti per le famiglie italiane. Nel pacchetto famiglia vi sono i provvedimenti relativi alla detraibilità delle spese per l'assistenza specifica domiciliare e quelli relativi alla detraibilità delle spese per i collaboratori o le collaboratrici domestiche e per le *baby sitter*. La ripresa economica italiana deve essere accompagnata da un aumento dell'occupazione quindi, anche dell'occupazione femminile. Pertanto, è necessario che all'interno del nucleo familiare lavorino più persone e queste misure aiutano le famiglie in quella direzione. Voglio ricordare che alla Camera è stata introdotta una misura di grande civiltà, che consente alle famiglie di detrarre anche le spese sanitarie sostenute per un congiunto che non abbia redditi sufficienti per utilizzare le detrazioni consentite. Vi sono, quindi, misure importanti per le famiglie ed anche misure molto importanti per le imprese.

Alla fase di ripresa economica si accompagna una forte ricomposizione nella proprietà delle imprese che investe sempre di più operazioni che valicano i confini tra gli Stati. Vi sono poi le misure relative alla rivalutazione volontaria dei beni d'impresa e le misure che modificano la tassazione delle plusvalenze conseguenti alle operazioni di fusione e di concentrazione e che danno alle imprese la possibilità di adeguare i loro valori patrimoniali in bilancio ai valori economici effettivi, con ciò eliminando un ostacolo al processo di ricomposizione della proprietà delle imprese ed evitando anche che una particolare disciplina italiana determini uno svantaggio per le imprese italiane nel momento in cui pongono in essere ope-

razioni di concentrazione anche con imprese di altri paesi, che magari sono soggetti ad una disciplina che consente loro di mantenere più facilmente collegato il valore di bilancio al valore economico dei beni che sono nell'attivo di impresa.

Questa serie di misure è fortemente richiesta dal sistema del paese, dalle famiglie e dalle imprese italiane e le Commissioni della Camera hanno lavorato con grande attenzione introducendo modifiche che migliorano il contenuto della legge. Mi auguro, quindi, che l'Assemblea proceda celermente ad un dibattito approfondito per giungere quanto prima all'approvazione di un provvedimento che va incontro alle esigenze dell'economia italiana.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Malentacchi. Ne ha facoltà.

GIORGIO MALENTACCHI. Signor Presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghi, a distanza di un anno esatto dalla sua presentazione approda in aula questo provvedimento collegato alla finanziaria 2000, esattamente all'immediata vigilia della finanziaria 2001 e oggi, dopo un anno, il Parlamento, dovrebbe secondo voi, approvarlo in fretta per non incappare nella sessione di bilancio ormai prossima. La fretta è estrema perché gli interessi in gioco sono quelli dei grandi poteri economici del nostro paese, quei poteri economici interni e, soprattutto, esterni che continuano a premere dal mese di luglio, che hanno fatto in modo che in Commissione maggioranza ed opposizione di destra approvassero in tre giorni il provvedimento, nonostante l'ostilità della materia e i seicento emendamenti presentati che hanno fatto sì che l'opposizione di destra, non potendo ufficialmente dichiararsi d'accordo con i contenuti del provvedimento, si limitasse a fare l'« opposizione di sua maestà ».

Sul merito e sui contenuti del cosiddetto collegato fiscale mi soffermerò poco o niente in ragione della nostra radicale contrarietà, come peraltro appare dal

contenuto dei nostri emendamenti, e in ragione del fatto che vengono riproposte le stesse scelte su cui più volte ci siamo espressi. La direzione di marcia è sempre la stessa: sgravi alle imprese, condoni, regali alla rendita finanziaria, agevolazioni fiscali alla cosiddetta imprenditorialità. E siccome non ce n'era forse abbastanza nel testo arrivato dal Senato, in Commissione si è provveduto ad inserire nuovi articoli con nuove norme a vantaggio, per esempio, delle banche e dei loro consorzi, di alcuni tipi di imprese in relazione all'IVA e via dicendo, di determinate categorie di elusori ed evasori quasi di professione. Non vi è dubbio che qua e là vi sono alcune norme che vanno in direzione diversa, quali la deducibilità relativa ai servizi domestici e all'assistenza personale familiare o la detrazione per spese sanitarie riguardanti patologie gravi, come peraltro ricordava poc'anzi il sottosegretario, ma sono soltanto specchietti per allodole e briciole dentro un *mare magnum* fatto di altro e del suo opposto. E dove cercare di intervenire per modificare le cose o almeno per discutere o rappresentare anche altri interessi? Sembra più che impossibile o addirittura vietato. A tal fine si fa ricorso anche alle cosiddette interpretazioni e valutazioni tecniche, in alcuni casi davvero ridicole, provocatorie e snervanti.

A tale proposito, per esempio, in Commissione — e speriamo che così non sia anche in Assemblea — è stato dichiarato inammissibile per estraneità di materia un nostro emendamento, con relativa compensazione, tendente ad introdurre detrazioni fiscali a vantaggio di lavoratori dipendenti e pensionati fino ad una certa soglia di reddito (40 milioni). E questa sarebbe estraneità di materia in un provvedimento fiscale, in un provvedimento in cui troviamo in grande abbondanza detrazioni, deduzioni, abbattimento di aliquote ed altro, ovviamente a vantaggio della cosiddetta impresa?

La verità, assai più semplicemente, è che non si vogliono fare scelte di questo tipo nei confronti della parte più debole della popolazione; tuttavia, allo stesso

tempo, non si ha il coraggio politico di dirlo apertamente, chiamando così in causa le norme tecniche, con il rischio di renderle ridicole; tutto ciò con buona pace di coloro che nello stesso Governo — a cominciare dal ministro Del Turco e dal ministro Salvi — affermano quasi quotidianamente che è arrivato il momento di fare una politica a vantaggio di chi meno ha.

Rinviando alla discussione degli articoli gli approfondimenti di merito che ci sarà consentito fare, vorrei fare un'osservazione di carattere generale e di quadro. Ciò che vi apprestate ad approvare in forma più o meno esplicita ed evidente è un provvedimento sinceramente mostruoso, a prescindere dal suo stesso contenuto; state per approvare un collegato alla finanziaria (ormai dello scorso anno) composto da più di 100 articoli! Non se ne dolga il relatore se, come diceva, non ha avuto il tempo di entrare nel merito di 101 articoli: comprendo che non è una questione così semplice e, tra l'altro, che si tratta di argomenti assai variegati. Per evidenziare ancor di più la sua mostruosità, bastano due dati.

Innanzitutto, quando il Governo presentò il provvedimento nel novembre 1999, esso consisteva di circa 30 articoli. In secondo luogo, la legge finanziaria a cui il provvedimento è collegato, consta di circa 70 articoli: ci sembra che questi dati parlino da soli. Se il tutto si limitasse ad un fatto puramente numerico, sarebbe oltremodo stravagante e nulla di più; sarebbe, insomma, un fatto di carattere farsesco; diventa, purtroppo, un fatto tragico, se si guarda alla moltiplicazione degli articoli: il provvedimento è diventato *omnibus*, alla stregua delle leggi finanziarie e dei decreti di democristiana memoria: ricordiamo tutti i provvedimenti Pandolfi 1 e Pandolfi 2, contro i quali sono state realizzate le varie riforme delle leggi di bilancio, fino a quella dello scorso anno. È, dunque, un provvedimento *omnibus*, in cui sono compresi Campione d'Italia e i tabaccai, le banche e gli autotrasportatori, l'ICI e il commercio telematico: l'elenco potrebbe continuare

all'infinito! Come per tutti i vituperati provvedimenti *omnibus*, esso ha una logica precisa e stringente: ognuno — maggioranza ed opposizione di destra — spinge per mettere dentro ciò che gli interessa offrendo, in cambio, la propria disponibilità ad accettare che l'altro faccia la stessa cosa, magari facendo finta di non vedere e di non sentire.

Inoltre, questo provvedimento di più di 100 articoli è imbottito di deleghe al Governo, sempre più numerose e generali; il tutto ad ulteriore *vulnus* nei confronti del Parlamento italiano, che viene privato della sua prerogativa fondamentale.

È sempre antipatico — anzi, odioso — dire « ve l'avevo detto », ma permettetemi di ricordarvi quello che in quest'aula, da parte di qualcuno (cioè da parte nostra) fu sostenuto l'anno scorso, all'epoca della riforma della legge di bilancio, che eliminava il collegato di sessione, riformando la disciplina dei limiti temporali all'approvazione dei cosiddetti collegati fuori sessione. Fu detto, allora, che quella era la strada per ritornare ai provvedimenti *omnibus* e per spogliare ulteriormente il Parlamento del potere legislativo, legittimando la delega come strumento legislativo privilegiato. Inoltre, si disse, non ponendo limiti temporali all'approvazione dei disegni di legge collegati alla manovra di bilancio fuori sessione, si privava il Parlamento intero ed ogni singolo parlamentare della possibilità di avere contezza e certezza delle entrate e delle uscite relative ad ogni singolo esercizio di bilancio annuale. Tutto ciò, purtroppo, si sta materializzando sotto gli occhi di ciascuno di noi: fermatevi fino a che si è in tempo! Non trasformate il Parlamento in un « votificio » da cui la politica e la difesa di rappresentanza di interessi legittimi e diversi siano sempre più messe ai margini per essere definitivamente espulse.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Berruti, al quale ricordo che ha 30 minuti di tempo a disposizione. Ne ha facoltà.

MASSIMO MARIA BERRUTI. Signor Presidente, vorrei agganciarvi alla breve

dichiarazione del rappresentante del Governo, onorevole D'Amico.

Egli ci ha presentato — mi permetta — un veloce *spot* elettorale sulle bellissime cose contenute in questo provvedimento, dimenticando — ma probabilmente non dimenticando, bensì tralasciando — l'argomento di cui io invece mi occuperò, proprio per compensare il vuoto presente nelle dichiarazioni del rappresentante del Governo. Mi riferisco all'articolo 1, di cui non si è parlato, forse perché non poteva entrare a far parte di uno *spot* elettorale, forse perché è l'« ammazzaimprenditori » italiani, che uccide gli ultimi coraggiosi imprenditori che ancora non hanno fatto le valigie e non sono scappati dal nostro paese.

A metà dello scorso anno, Rifondazione comunista al Senato aveva presentato un progetto di legge — il n. 4185, che tutti ricordiamo — tendente ad imputare direttamente ai soggetti residenti in Italia i redditi prodotti all'estero nei cosiddetti paradisi fiscali. Molto bene: la proposta, senza modifiche sostanziali, fu recepita nel disegno di legge collegato, sollevando però fortissime reazioni, anche da parte di accreditata dottrina in materia. In effetti, la norma appariva eccessiva, tanto che al Senato il relatore per la maggioranza si fece interprete della necessità di una profonda revisione della materia, introdotta poi con un emendamento, cui il Governo ha dovuto aderire. L'opposizione non mancò, in quell'occasione, di far rilevare le incongruenze, le numerose contraddizioni, le irrazionalità contenute anche nella nuova formulazione e portò avanti la linea più radicale della soppressione di quella disposizione. La richiesta, naturalmente, non fu accolta dalla maggioranza e dunque il provvedimento passò all'Assemblea con la formulazione proposta dal relatore. Il provvedimento è poi approdato alla Camera in Commissione finanze, dove la maggioranza ancora una volta ha respinto gli emendamenti a firma mia e di tanti altri colleghi dell'opposizione. Il provvedimento quindi per noi resta inopportuno, anche con l'inserimento degli emendamenti Rabbito e Re-

petto che, come vedremo più avanti, non hanno apportato alcun miglioramento al testo.

Nel merito bisogna considerare che l'anzidetta modalità di imputazione del reddito non costituisce una novità italiana, perché misure di questa specie sono state raccomandate persino dall'OCSE — lo sappiamo tutti — e numerosi paesi hanno già raccolto questo invito. Dalle ricerche che abbiamo effettuato risulta che l'imputazione diretta dei redditi prodotti all'estero in certi paesi — CFC — è stata disciplinata in Europa da Danimarca, Finlandia, Portogallo, Spagna, Regno Unito, Germania, Francia e Svezia. Ancora, non si può sottacere che la più antica legislazione in materia è proprio quella degli Stati Uniti d'America. Il fatto è che negli altri paesi non si giunge ad effetti totalizzanti — come meglio si vedrà in seguito — al pari di quelli che si potrebbero invece raggiungere in questo paese se questo provvedimento, malauguratamente, dovesse diventare legge.

Fatte queste premesse, l'attenzione va probabilmente spostata, più che sui problemi tecnici, su una valutazione di fondo, posto che il fenomeno delle società partecipate aventi sede in paradisi fiscali è molto diffuso, tanto che perfino il governatore della Banca d'Italia, in un recente intervento sull'argomento, ha avuto modo di far rilevare che anche le banche italiane sono molto presenti in quei paesi. L'esperienza insegna che le società finanziarie — comprendendo fra esse anche le *holding* — di solito provvedono ad una o più società in aeree a fiscalità agevolata. Il sottosegretario D'Amico, che ha avuto il piacere di svolgere la propria attività presso diversi Ministeri che sono stati ampiamente informati sulle attività bancarie nel mondo, sa perfettamente come siano importanti questi paesi a fiscalità agevolata (ma su questo tornerò in seguito).

La rilevante diffusione di questo fenomeno dovrebbe portarci a chiedere se la decisione di intervenire in modo così drastico e duro dal punto di vista tributario sia adeguata alle cause che hanno

generato questa decisione o se non sia invece opportuno adeguarsi agli indirizzi internazionali, affrontando la questione sul fronte fiscale con un auspicabile effetto trascinamento di altre ben più gravi problematiche.

Per quanto riguarda la prima domanda, si potrebbe rispondere che il provvedimento al nostro esame è prematuro e, quindi, sarebbe meglio meditare nuovamente e attentamente sulla questione per poi riaffrontarla. Per quanto riguarda la seconda questione, bisogna prendere atto che la macchina è ormai partita e che, quindi, non resta che controllarne il percorso fino all'arrivo. Qualunque sia la posizione che si intenderà assumere, non si può non convenire sul fatto che questo provvedimento, così come formulato, non può essere approvato.

Fra le tante questioni tecniche da rivedere — ripeto che sto facendo esclusivamente riferimento all'articolo 1 — vi sono due vizi di fondo che sono intollerabili in un ordinamento quale il nostro. In primo luogo, nell'ambito delle CFC — vale a dire del controllo delle attività delle società estere — si fanno rientrare anche le cosiddette controllate indirette. Vorrei svolgere una brevissima premessa. Definirò «madre» la società residente in Italia, «nipote» la società che produce il reddito nel paese a fiscalità agevolata e «figlia» quella tra loro intermediaria. Al di là della difficoltà tecnica di attribuire alla società madre residente il reddito prodotto dalla società nipote senza colpirlo due volte — una come reddito proprio e una come reddito distribuito dalla società che si interpone tra le due, vale a dire la società figlia, come controllata dalla madre e controllante della nipote —, in tutta questa vicenda colpisce l'irrazionalità del sistema nel caso in cui la figlia dovesse risiedere in un paese a fiscalità normale.

Questo è un problema che non vi siete posti e che creerebbe una reazione a cascata che definirei con il termine delocalizzazione. Con questo provvedimento, infatti, per la società figlia — vale a dire

per quella che si interpone tra madre e nipote — residente in un paese a fiscalità normale, la madre, che ha già provveduto nel suo paese a pagare le imposte sul reddito che gli proviene dalla società che si trova in un paese a fiscalità agevolata, deve pagare due volte le tasse. In base al principio della tassazione universale il paese della figlia ha il diritto di tassare il reddito della nipote, secondo le regole del proprio diritto interno, ma solo una volta che questo reddito sia arrivato alla figlia. Se tale reddito non dovesse arrivare alla figlia, come fa lo Stato a tassare la madre per il reddito prodotto dalla nipote, laddove la nipote non abbia mai trasferito alla figlia alcun reddito, e che, qualora lo avesse fatto, sarebbe soggetta alla tassazione normale di quel paese a fiscalità normale?

Vi rendete conto cosa stiamo dicendo, quale aborto stiamo provocando qui dentro? L'Europa non ci ha mai chiesto questo, non l'ha chiesto a noi, non l'ha chiesto all'Olanda con i suoi sandwich, perché glieli lascia fare; non l'ha chiesto all'Irlanda, ma quei paesi non si tagliano qualcosa per far dispetto alla moglie! Noi, invece, interveniamo e diciamo ai nostri imprenditori che debbono andare fuori dall'Italia, in Inghilterra, in Irlanda, in Olanda, e che debbono chiudere le loro aziende.

Arriva la delocalizzazione e qualcuno verrà in questo Parlamento a dire che gli imprenditori sono disamorati. La verità è che li abbiamo messi in condizione di andare laddove si è creata una concorrenza fiscale che è stata voluta dal sistema Europa. Sarà allora il sistema Europa a pensarci. Perché vogliamo anticipare qualcosa che non ci compete fare in questo momento? È questo il primo degli argomenti che, a mio avviso, ci porta in un vicolo cieco.

Se la figlia distribuisce poi quel reddito alla madre che è qui residente, non riesco a comprendere che cosa abbia a temere o quale danno possa invocare, specie se con il paese della figlia fosse in vigore un trattato contro la doppia imposizione. Cosa c'è da temere? La nipote distribuisce

alla figlia, la figlia distribuisce alla madre e noi imporremo o meno la tassazione a seconda che con quel paese si abbia o meno un trattato contro la doppia imposizione. Di cosa abbiamo paura?

La situazione si complica ulteriormente — ascoltatevi bene — se il paese della figlia è situato all'interno dell'Unione europea: immagino, ad esempio, che la madre sia residente in Italia, la figlia in Inghilterra o in Lussemburgo (dunque, in un paese europeo) e la nipote alle Bahamas, piuttosto che a British Virgin Island o in un altro paradiso fiscale che preferite individuare in questo momento. In Italia, quella direttiva è stata applicata riconoscendo l'esenzione ai dividendi provenienti dai paesi dell'Unione, proprio per eliminare la doppia imposizione economica gravante sui redditi d'impresa prodotti in forma societaria. Questa direttiva c'è e fu concepita proprio in applicazione del principio che ho appena indicato: se nel paese di residenza della nipote le imposte non sono dovute, il reddito che transita nell'Unione europea viene assoggettato all'imposizione piena nel paese di arrivo; se circherà ulteriormente in un paese interno all'Unione, sarà libero da imposizioni.

Vediamo cosa succede se applichiamo questo provvedimento all'articolo 1: se la figlia si trova in Europa, voi direte che abbiamo già tassato il reddito della nipote; ma se dal paese europeo la figlia giunge in Italia, imponiamo una nuova tassazione. Non è possibile, c'è qualcosa che non funziona! Forse ho letto male, ma credo che dobbiamo chiarire molto bene questo punto se non vogliamo buttare via le chiavi degli opifici, delle industrie e delle aziende degli imprenditori italiani.

Sono eletto nel collegio di Varese nord, che è al confine con un paese che non fa parte dell'Unione europea; alcuni comuni sono attraversati dal fiume Tresa il cui letto, in alcune parti, è largo otto o dieci metri. Vi vorrei far vedere quante piccole aziende hanno attraversato il fiume e non sono più tornate indietro; forse non torneranno mai più, ma meno che mai lo faranno se andremo avanti con questi

provvedimenti. Per qualcuno basta attraversare un fiume; qualcun altro farà un bel trasloco e andrà in altri paesi dove vi è maggior rispetto per la libertà di intraprendere.

La norma, di conseguenza, così come proposta, ci colloca fuori della Comunità, violando anche i principi costituzionali che servivano a tutelare i nostri trattati internazionali. È vero che in alcuni paesi della Comunità questi fenomeni sono favoriti proprio per creare una vera e reale concorrenza fiscale: lo so e lo capisco, ma non è un problema nostro, bensì della stessa Comunità europea. È anche vero, però, che quest'ultima sta combattendo da molto tempo per eliminare un fenomeno che già in passato ed in tutte le forme ha ampiamente condannato e contro il quale chiede da tempo di poter — lei Comunità europea — prendere provvedimenti.

Ci accingiamo dunque a contrastare un fenomeno certamente esistente, che va sicuramente soppresso e combattuto, che deve essere condannato e per il quale devono essere trovate le soluzioni: sono d'accordo, ma non è nostra competenza. Non possiamo farci giustizia da soli. Compete all'Europa. Perché ci mettiamo ancora di più in condizioni di concorrenza nei confronti degli altri paesi europei? Facciamo ancora un altro passo verso la povertà, una minor distribuzione di reddito, una minore creazione di ricchezza.

FERDINANDO TARGETTI, *Relatore*.
No!

MASSIMO MARIA BERRUTI. Perché mi dici no, Targetti? Vanno via, scappano via. Stiamo facendo qualcosa che non ci compete e se facciamo questo siamo miopi. Ce ne accorgeremo molto presto. Gli altri paesi non lo faranno, non lo stanno facendo e comunque non lo hanno fatto. Informati, informiamoci. Io l'ho fatto, altrimenti non mi permetterei di dirlo. So che tu sei persona capace di riflettere bene su queste questioni. Ti chiedo allora un momento di riflessione in più, prima che si affronti in aula il dibattito per arrivare al voto. Lo chiedo a

lei, signor sottosegretario, ed al relatore, onorevole Targetti.

Il secondo aspetto di particolare rilevanza e, a mio avviso, di particolare pesantezza, è la previsione dell'ineducibilità di tutti i componenti negativi di reddito derivanti da operazioni poste in essere con imprese residenti nei paradisi fiscali, sempre con il sistema «madre-figlia-nipote».

È bene tenere presente che la norma opererebbe indipendentemente dall'esistenza di situazioni di controllo o collegamento tra imprese residenti e non residenti. Per evitare equivoci, tutto questo significa — a mio parere, ma credo sia assolutamente oggettivo e quindi condivisibile da parte di tutti — che con certi paesi l'Italia intende proibire qualunque attività commerciale. Ebbene, prima di compiere un passo del genere vi invito anche in questo caso, colleghi, a riflettere un attimo, perché l'Italia prevede che con alcuni paesi, che definiamo paradisi fiscali, è proibito avere qualunque attività commerciale: questo è ciò che è scritto nella norma.

È opportuno tenere presente che tra i paesi a bassa fiscalità — per non dire a fiscalità nulla — vi sono anche quelli in via di sviluppo, nei confronti dei quali non si può rimettere alla decisione unica, esclusiva ed unilaterale del ministro — o del Ministero — delle finanze la politica da perseguire. Stiamo parlando di Stati nei confronti dei quali ci vantiamo di porre in essere una serie di operazioni ed andiamo a dire che con questi paesi, a fiscalità ridotta o nulla, voi non potrete più intervenire, né intrattenere alcuna attività commerciale: magari sentiamo cosa ne pensa su questo argomento il ministro degli esteri.

A parte questo, il divieto di deducibilità, così come formulato, colpirebbe anche gli acquisti di beni sui quali è da presumere che si riscuotano le imposte in dogana al momento dell'importazione e ciò, per la verità, mi sembra proprio un po' troppo.

La norma presenta sicuramente eccessi che devono essere comunque affrontati

perché, secondo noi, sono assolutamente in contrasto con l'ordinamento generale. Resta da stabilire, tra quelli sopra indicati, tra quelli che noi sommamente indichiamo, colleghi della maggioranza, quale percorso possa essere ritenuto più opportuno.

Da una rivisitazione delle considerazioni generali già svolte e delle relazioni illustrative degli emendamenti che sono stati presentati, prima in Commissione e poi in Assemblea, sembrano emergere, però, ulteriori argomentazioni sull'articolo 1, proponibili per convincerci ancora di più dell'inopportunità del provvedimento.

Anche gli emendamenti presentati dai colleghi Rabbito e Repetto non sono suscettibili di interpretazioni particolari per capire il loro significato, se non sul lato tecnico, pur se evidenziano, senza dubbio, prese di posizioni figlie di evidenti pregiudizi.

Innanzitutto, le iniziative legislative, che a partire dalla metà del 1999 cominciano ad agitare il problema delle *controlled foreign corporation*, trovano riscontro in una contemporanea dottrina — su questo punto vi prego di prestare tre secondi di attenzione in più — molto attiva, che fa capo ad un determinato nome e ad una precisa società internazionale di divisioni e ristrutturazioni aziendali — questo nome verrà fuori, signori della maggioranza —, che avrà il *know-how* (si vedrà con quali società e con quale tipo di aziende lavorerà). Tale dottrina mette in evidenza sia la diffusione a livello mondiale della disciplina cosiddetta CFC, sia l'attenzione dell'OCSE e dell'Unione europea sulla concorrenza fiscale fra Stati.

Deve essere ben chiaro che alcuni Stati si sono dati una legislazione CFC assai prima che questi organismi internazionali affrontassero il problema della concorrenza fiscale, a conferma, quindi, che ciascuno Stato è libero di governare la materia secondo le proprie esigenze, e la nostra esigenza — credo — è migliorare la nostra economia, non certo peggiorarla. Peraltro, la stessa OCSE indica diversi accorgimenti ai quali gli Stati possono

ricorrere per combattere la concorrenza e l'elusione fiscale e, tra questi, anche il metodo CFC.

Mentre sul piano della collaborazione internazionale per combattere l'elusione si registrano pochi e non significativi passi avanti, sotto il profilo della concorrenza è bene tenere presente che gli altri Stati in massima parte non arrivano al livello di inasprimento proposto con le norme che con questo provvedimento si intendono introdurre nel nostro ordinamento. Infatti, in quei paesi la diretta imputazione dei redditi esteri ai soggetti residenti in Italia è limitata solo ad alcuni redditi, non a tutti, come si propone con le disposizioni in esame; inoltre, tale imputazione è sottoposta ad una serie di condizioni che consentono l'applicazione della regola ai casi limite.

I paragoni con gli altri Stati sono sempre estremamente difficili perché i sistemi tributari presentano troppe peculiarità, ma la ragionevolezza ci impone di non porre le imprese italiane in condizioni di eccessiva difficoltà rispetto a quelle straniere, di non stressarle fino al punto di chiedersi perché non tenere conto delle norme comunitarie che non ostacolano certamente i trasferimenti di sede.

È vero che la lotta all'elusione è un problema interno, ma sul piano internazionale non vi è altrettanta attenzione. È inevitabile che norme come quelle proposte, inutilmente ed ingiustamente vessatorie, finiscano per produrre più guasti che risultati positivi.

Farò un'ultima notazione, per concludere. Gli stessi proponenti non sembrano mostrare, signori, una forte fiducia sugli effetti della normativa. Infatti, nella relazione tecnica si indica in 50 miliardi il gettito atteso nel primo anno e in 30 miliardi quello per gli anni successivi. È previsto nella relazione tecnica, che non ho scritto io ma voi, signori della maggioranza! È come dire che, con qualche accorta ristrutturazione internazionale, noi sistemiamo tutto! Stiamo parlando — lo ripeto — di 30 miliardi all'anno: il risultato di questa grande operazione!

Vorrei ora rivolgere un appello alla ragionevolezza in base al quale, prima di decidere un passo così pesante e « stressante » per il sistema imprenditoriale italiano, ci si possa avviare tutti assieme ad un studio comparativo tra la legislazione italiana e quella degli altri paesi industriali non soltanto sulle CFC, ma su tutti i provvedimenti idonei ad ostacolare il dirottamento dei redditi verso i paradisi fiscali. Non dimentichiamo, infatti, la pesantezza che già esiste in materia e che leggiamo nelle disposizioni contenute nell'articolo 76 del testo unico delle imposte sui redditi (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Antonio Pepe. Ne ha facoltà.

ANTONIO PEPE. Signor Presidente, onorevole sottosegretario, colleghi, il provvedimento che ci vede impegnati in quest'aula, presentato nel novembre 1999, completa la manovra fiscale per l'anno 2000. Ciò avviene in evidente ritardo: siamo a fine settembre, e certamente sarebbe stato più corretto votare il provvedimento stesso mesi addietro e non ora, quando il Governo sta addirittura presentando la nuova legge finanziaria per l'anno 2001.

È superfluo, probabilmente, individuare responsabilità o cause per questo ritardo (poco fa vi faceva riferimento anche il sottosegretario D'Amico), ma va dato atto a questo ramo del Parlamento e alla Commissione finanze di avere sollecitamente esaminato il testo pervenuto solo nello scorso mese di luglio.

Ricordo che il testo, nato con 31 articoli, è divenuto di ben 83 articoli durante l'esame al Senato e che molti sono stati proposti *ex novo* dal Governo, quindi dall'organo stesso che aveva presentato il provvedimento pochi mesi prima. Oggi, gli articoli sono ben 101!

Molte di tali proposte di variazione sono state introdotte in prossimità delle scorse elezioni regionali, forse per ottenere un consenso elettorale che invece per la maggioranza di centrosinistra non vi è

stato; tanto che l'allora Presidente del Consiglio ritenne di dover rassegnare le dimissioni.

Ne è venuto fuori un provvedimento *omnibus* nel quale si può trovare di tutto: da norme sul regime fiscale delle società estere controllate a disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche; da disposizioni di semplificazione in tema di redditi di impresa a norme relative a Campione d'Italia; da disposizioni sul testo unico delle imposte sui redditi a norme sul bilancio dell'ufficio italiano cambi; da norme di favore per i centri di assistenza fiscale alla delega al Governo per la riforma delle tasse e dei diritti marittimi.

Quello al nostro esame è un provvedimento confuso, che contiene un ammasso informe di norme in materia tributaria, non collegate tra loro, e che testimonia lo scadimento dell'attività legislativa, al di là del contenuto positivo o negativo di alcune norme inserite nel disegno di legge stesso.

Vi sono certamente delle norme sulle quali si può esprimere un giudizio favorevole, ma le stesse ricadono in un contesto comunque frammentario e disorganico!

Mi piace ricordare in questa sede anche il parere decisamente critico espresso dal Comitato per la legislazione sia sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione delle norme sia sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente. Mentre si parla di testi unici, della necessità di leggi chiare e dai contenuti ben definiti, nonché di semplificazione, esaminiamo un provvedimento che contrasta con tali premesse e che probabilmente in alcuni articoli contrasta anche con lo statuto del contribuente, recentemente approvato.

Soprattutto, il disegno di legge che stiamo esaminando non riduce la pressione fiscale complessiva nel paese. È questo, invece, sicuramente il problema principale che il Governo avrebbe dovuto o, comunque, dovrebbe affrontare anche perché va individuata proprio nell'ecces-